

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5703

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STRADA, TESTA ENRICO, PRANDINI, DONAZZON,  
MINOZZI, CAVAGNA, CERCHI, FRANCESE**

*Presentata il 28 maggio 1991*

Disposizioni per favorire il risparmio energetico, la sicurezza e la qualità ambientale nel sistema industriale, civile-domestico e dei trasporti urbani

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), che raccoglie i paesi della CEE e quasi tutti gli altri paesi Europei, il Canada, gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda, ha ribadito, nel recente rapporto dedicato allo stato dell'ambiente, il principio « Chi inquina, paga ». Già dal 1972 l'OCSE, in realtà, aveva emanato una raccomandazione ai paesi membri che conteneva tale principio. E in effetti negli ultimi 20 anni qualcosa è accaduto: infatti, secondo una ricerca del 1988, l'OCSE ha censito in tutto ben 158 misure economiche applicative di tale principio, di cui 81 sono imposte, 41 sono aiuti finanziari e le altre 31 rientrano tra le altre diverse misure. Analizziamo nel concreto quali strumenti

sono stati utilizzati: 1) le imposte (imposte per i servizi resi, imposte sui prodotti, imposte amministrative, imposte sugli scarichi) impiegate per scoraggiare le attività inquinanti e per fornire un aiuto finanziario con l'obiettivo di ridurre l'inquinamento; 2) gli aiuti finanziari (sovvenzioni dirette, prestiti a interessi ridotti e agevolazioni fiscali) utilizzati per favorire l'adozione di comportamenti che producano un minor inquinamento; 3) un sistema di riconsegna (ad esempio quello delle bottiglie di vetro) che incoraggi o la riutilizzazione o delle forme di eliminazione più rispettose dell'ambiente; 4) la creazione di mercati (come ad esempio quello degli scambi dei diritti di emissione) che incoraggi una utilizzazione più efficiente di questi diritti; 5) gli incentivi

finanziari finalizzati alla messa in conformità: costituiscono un incoraggiamento supplementare a rispettare le normative in vigore in campo ambientale.

Come risulta da questa breve esposizione, numerose e diversificate sono le misure finanziarie utilizzate nei Paesi OCSE per favorire la salvaguardia ambientale: alla luce di questo, risultano ancora più singolari le obiezioni, o meglio le proteste, di coloro che insorgono contro la introduzione di tasse ambientali nel nostro Paese.

Il gruppo comunista-PDS, anche nel recente passato ha avanzato nel corso dei lavori parlamentari, attraverso la presentazione di emendamenti ad altri atti legislativi, diverse proposte che rientrano nel vasto panorama delle misure fiscali a favore dell'ambiente.

La presente proposta di legge, infatti, senza avere obiettivi di omogeneità e completezza (a tal riguardo e su temi specifici, come la benzina senza piombo, i CFC, i controlli sugli autoveicoli e sugli impianti termici ed altri ancora, il gruppo comunista-PDS ha presentato varie proposte di legge), raccoglie tutta una serie di emendamenti presentati durante il dibattito per l'approvazione dei due provvedimenti di attuazione del piano energetico nazionale (che poi sono stati approvati e promulgati come leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991). Ebbene, nel corso di quel dibattito, durato molto a lungo, il gruppo parlamentare comunista-PDS ha svolto un lavoro davvero imponente di lettura critica, anche sotto il carattere squisitamente tecnico, dei testi presentati dal Governo. Furono tenuti una serie di seminari e di incontri di approfondimento con i molteplici operatori ed « attori » del settore energetico (dai rappresentanti delle imprese alle associazioni ambientaliste, dagli installatori di impianti ai ricercatori, dagli amministratori di condominio agli amministratori delle regioni e degli enti locali, e così via), costruendo un lavoro comune anche al fine di raccogliere suggerimenti, valutazioni e proposte.

A conclusione di questo lavoro e grazie ad esso e ai numerosi, preziosissimi contributi apportati, sono stati presentati, in collaborazione ad altri gruppi parlamentari (Verdi, Sinistra indipendente e Democrazia proletaria) centinaia di emendamenti ai testi del Governo. In molti casi siamo riusciti ad instaurare un dialogo con i rappresentanti del Governo e della maggioranza, ottenendo importanti e qualificanti modifiche od innovazioni ai testi presentati. In altre occasioni questo non è stato possibile. Tale è il caso, tra l'altro proprio delle misure fiscali a favore dell'ambiente, bocciate dalla maggioranza, che abbiamo voluto raccogliere e riproporre nel presente testo. Le misure contenute nella presente proposta sono state modificate ed aggiornate, rispetto alla redazione originaria come emendamenti, soltanto per ciò che riguarda le date di entrata in vigore e per quanto riguarda il necessario coordinamento con quelle disposizioni che nel frattempo sono divenute norme di legge.

L'articolo 1 e l'articolo 2, che costituiscono delle vere e proprie tasse ambientali sulle emissioni in atmosfera, furono presentati come emendamenti nel corso del dibattito per l'approvazione del disegno di legge atto Camera n. 4809, di attuazione del piano energetico nazionale, poi approvato e divenuto legge 9 gennaio 1991, n. 9. Le misure proposte furono respinte dalla maggioranza. I due articoli contengono disposizioni che in larga parte coincidono con quanto poi presentato dal Ministero dell'ambiente sulla materia, anche se vi sono elementi di originalità. Ad esempio viene istituita una imposizione annuale anche sulle emissioni in atmosfera di gas naturale oppure, per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica, si fa riferimento al concetto di emissioni nette. Le emissioni nette vengono definite come la differenza tra le quantità di emissioni in atmosfera di anidride carbonica e le quantità di anidride carbonica eliminate attraverso tecnologie di abbattimento o di smaltimento o azioni di assorbimento quali la forestazione.

La finalità dell'articolo 3 è certamente quella che dentro le imprese, con determinate caratteristiche, vi sia la presenza di un *manager* che curi la migliore utilizzazione possibile delle risorse. Lo schema ricalca quanto già previsto per il cosiddetto *Energy manager*, previsto dall'articolo 19 della legge n. 10 del 1991, e di cui abbiamo tenuto i criteri dimensionale di individuazione delle aziende che hanno l'obbligo di istituirlo. Tali criteri (i consumi energetici e il numero di addetti) ovviamente, sono soltanto indicativi e possono facilmente essere sostituiti o combinati con altri (quantità delle acque utilizzate, quantità degli scarichi idrici, quantità di rifiuti prodotti, ecc. ecc.). Tali criteri comunque rappresentano un utile punto di riferimento per la prima applicazione della normativa, in via sperimentale, e potranno essere anche oggetto di valutazione attenta per la estensione della normativa ad altre categorie di imprese.

Della filosofia dell'articolo 4, la maggioranza e il Governo hanno recepito soltanto e parzialmente la parte relativa alla certificazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari. A questo tipo di certificazione l'articolo propone di abbinare anche una certificazione relativa alla qualità ambientale degli interni (sempre maggiori dimensioni assume il fenomeno dell'inquinamento *indoor*) e una certificazione relativa alla sicurezza delle abitazioni (sempre crescente è il numero degli incidenti domestici). Tali certificazioni, oltre ad essere portate a conoscenza dei cittadini che hanno intenzione di affittare od acquistare un appartamento, devono divenire parametri per la determinazione del canone nonché della rendita catastale.

Analogo discorso si potrebbe fare in relazione all'istituzione del marchio « Risparmio energetico » (articolo 5): infatti è stata accolta la sua istituzione, ma invece non sono state accolte le relative agevolazioni finanziarie (aliquota IVA al 4 per cento), che qui noi riproponiamo.

Con gli articoli 6 e 7 abbiamo voluto affrontare il tema dell'inquinamento at-

mosferico sia dal punto di vista della qualità merceologica dei combustibili per il riscaldamento e dei carburanti per l'autotrazione, sia delle agevolazioni finanziarie per la diffusione di mezzi di trasporto pubblico a trazione elettrica o alimentati da fonti di energia meno inquinanti delle benzine o del gasolio.

L'articolo 8 propone uno strumento completamente diverso da quelli attualmente utilizzati nel campo della valutazione degli interventi di risparmio energetico, anche al fine della concessione dei contributi previsti dalla legge n. 10 del 1991. Infatti si propone una doppia diagnosi energetica: una precedente e una successiva alla realizzazione dell'intervento. Tale diagnosi si conclude con una « certificazione energetica » che attesta il reale risparmio conseguito con l'intervento e viene utilizzata al fine della concessione dei contributi previsti dalla normativa. Attualmente, invece, sulla base di progetti e documentazioni, vengono ammesse a beneficiare dei contributi pubblici determinate tecnologie (caldaie ad alto rendimento, pompe di calore, doppi vetri, e così via) senza tener conto affatto del « come » e « dove » vengono installate e senza essere in grado di valutare davvero il beneficio in termini di risparmio energetico, che talvolta può essere ottenuto semplicemente attraverso una riorganizzazione del lavoro e della produzione, senza adottare particolari tecnologie incentivate. Vantaggio non ultimo di questo metodo è che permette obbligatoriamente il controllo finale sull'effettività dell'intervento compiuto e del risparmio realmente conseguito.

Infine, l'ultimo articolo relativo alla copertura finanziaria, è stato aggiunto nella presente proposta di legge per dare compiutezza al testo, anche dal punto di vista delle valutazioni di carattere economico. Inoltre viene introdotto un principio di finalizzazione delle entrate, derivanti dalle tasse ambientali, verso interventi per la protezione dell'ambiente.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Imposta sulle emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, polveri, composti organici volatili e gas naturale).*

1. Con decorrenza 1° gennaio 1992, è istituita una imposta annuale sulle emissioni in atmosfera di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, polveri, composti organici volatili da parte degli impianti industriali individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1989. È altresì istituita una imposta annuale sulle emissioni in atmosfera di gas naturale (CH<sub>4</sub>) derivanti da perdite e sfiati da parte di impianti di trasformazione, depressurizzazione o stoccaggio.

2. Le aliquote di imposizione sulle emissioni sono fissate in:

a) lire centocinquantamila per ogni tonnellata di ossido di zolfo e di ossido di azoto;

b) lire trecentomila per ogni tonnellata di emissioni di polveri e composti organici volatili;

c) lire cento per ogni metro cubo di gas naturale.

3. Gli esercenti degli impianti di cui al comma 1, devono presentare agli uffici tecnici di finanza, e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione, alla provincia e al comune in cui è ubicato l'impianto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, una dichiarazione annuale nella quale devono essere indicati: i consumi energetici dell'anno trascorso e la qualità merceologica dei combustibili impiegati; le caratteristiche degli impianti; le tecnologie utilizzate per l'abbattimento delle

emissioni inquinanti; la quantità e la qualità conseguente delle emissioni in atmosfera. Agli uffici tecnici di finanza, in relazione a quanto dichiarato, viene versato l'ammontare corrispondente dell'imposta.

4. L'imposta non è dovuta per gli impianti che emettono quantità degli inquinanti di cui al comma 1, inferiori al valore minimo di emissione previsto dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli delle dichiarazioni di cui al comma 3, sono fissate le modalità di accertamento sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni stesse, nonché le sanzioni per le trasgressioni al presente articolo.

#### ART. 2.

##### *(Imposta sulle emissioni di anidride-carbonica).*

1. Con decorrenza 1° gennaio 1992 è istituita una imposta annuale sulle emissioni nette in atmosfera di anidride carbonica da parte degli impianti termici per la produzione di energia elettrica. Per emissione netta si intende la differenza tra quantità di emissioni in atmosfera di anidride carbonica e le quantità eliminate di anidride carbonica attraverso tecnologie di abbattimento o di smaltimento o azioni di assorbimento quali la forestazione.

2. L'imposta, dovuta dagli impianti che eccedono il livello di emissioni nette di anidride carbonica fatti registrare nel 1990, è fissata in 3 lire per chilogrammo di CO<sub>2</sub> e pertanto, tenuto conto delle reazioni di combustione per i diversi combustibili utilizzati, in:

a) 7,2 lire al chilogrammo per il carbone da vapore;

b) 9,3 lire al chilogrammo per gli oli combustibili;

c) 5,7 lire al metro cubo per il gas metano;

d) 9,6 lire al chilogrammo per gli oli da gas.

3. Gli esercenti degli impianti di cui al comma 1, devono presentare agli uffici tecnici di finanza, e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione, alla provincia e al comune in cui è ubicato l'impianto, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1992, una dichiarazione annuale nella quale devono essere indicati: le quantità di combustibile utilizzato nel corso dell'anno trascorso e le tecnologie di abbattimento o di smaltimento o azioni di assorbimento quali la forestazione adottate. Agli uffici tecnici di finanza, in relazione a quanto dichiarato, viene versato l'ammontare corrispondente dell'imposta.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i moduli delle dichiarazioni: di cui al comma 3; sono fissate le modalità di accertamento sulla regolarità e veridicità delle dichiarazioni stesse, nonché le sanzioni per le trasgressioni al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'imposta di cui ai commi precedenti, per gli impianti di produzione di energia elettrica destinati al servizio della collettività gestiti dall'Enel o dalle società degli enti locali, così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non possono costituire oggetto di richiesta di adeguamenti tariffari.

### ART. 3.

*(Responsabile aziendale per l'uso razionale delle risorse, per il risparmio energetico, per la riduzione dei rifiuti e il controllo della qualità ambientale).*

1. A modifica ed integrazione di quanto previsto dall'articolo 19 della

legge 9 gennaio 1991, n. 10, entro il 30 aprile di ogni anno, tutti i soggetti operanti nei settori industriale e terziario con un numero di dipendenti rispettivamente superiore alle mille ovvero cento unità o che nell'anno precedente abbiano avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 ovvero mille tonnellate equivalenti di petrolio, debbono comunicare al Ministero dell'ambiente il nominativo del tecnico responsabile per l'uso razionale delle risorse, per la riduzione, dei rifiuti e il controllo della qualità ambientale.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare annualmente all'Enea, nonché al Ministero dell'ambiente, la diagnosi dei flussi delle risorse in entrata e in uscita relativi all'impresa, secondo lo schema predisposto appositamente dall'Enea, di cui al comma 3.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Enea provvede a definire apposite schede informative di diagnosi dei flussi delle risorse in entrata e in uscita relativi alle imprese, diversamente articolate in relazione ai tipi di impresa e ai settori di appartenenza.

4. È compito dell'Enea predisporre e pubblicare periodicamente tavole riassuntive delle informazioni raccolte sulle diagnosi dei flussi delle risorse in entrata e in uscita delle imprese, al fine di individuare per ogni settore *standards* medi di uso delle risorse, quale utile riferimento per le normative di incentivazione dell'uso razionale delle risorse e disincentivazione degli sprechi.

#### ART. 4.

*(Certificazione della qualità ambientale e della sicurezza delle abitazioni).*

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione ovvero nei casi di compravendita e di contratti di nuova locazione, contestualmente alla documentazione inerente alla certificazione energetica di cui all'articolo 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dovrà essere prodotta una certificazione concernente la qualità ambientale,

in relazione all'inquinamento interno, e una certificazione relativa alla sicurezza delle abitazioni, anche in riferimento a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1989.

2. Il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, con proprio decreto, la normazione tecnica relativa alle caratteristiche della certificazione della qualità ambientale delle abitazioni.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi del Comitato per l'edilizia residenziale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto la normazione tecnica relativa alle caratteristiche della certificazione di sicurezza delle abitazioni.

4. Le certificazioni di cui al comma 1, nei casi di compravendita o di locazione, devono essere portate a conoscenza, a cura del proprietario, dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina il coefficiente da assegnare agli *standards* di risparmio energetico, di qualità ambientale e di sicurezza degli edifici e delle singole unità immobiliari, al fine della determinazione del canone nonché della rendita catastale degli stessi.

#### ART. 5.

*(Agevolazioni finanziarie per il marchio « Risparmio energetico »).*

1. Agli apparecchi domestici nonché ai sistemi e ai dispositivi di illuminazione, dotati del marchio « Risparmio energetico » di cui all'articolo 31 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

2. Per i produttori, gli importatori, i distributori e i rivenditori che utilizzino



illegittimamente il marchio di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa non inferiore ai dieci milioni e non superiore ad un miliardo di lire.

ART. 6.

*(Qualità dei combustibili impiegati per il funzionamento degli impianti termici e qualità dei carburanti dei veicoli a motore).*

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1992, per il funzionamento degli impianti termici, con potenza termica al focolare superiore a 30.000 Kcal/h, destinati al riscaldamento delle abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, sono ammessi soltanto i seguenti combustibili:

a) combustibili gassosi (ovvero metano e simili);

b) distillati di petrolio (ovvero kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,1 per cento in peso;

c) legna ».

2. Dopo il primo comma del medesimo articolo 12 della citata legge n. 615 del 1966, è inserito il seguente:

« A decorrere dalla data del 1° gennaio 1992, il gasolio utilizzato per alimentare gli impianti termici destinati al riscaldamento delle abitazioni e alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari, non deve essere colorato. Alla medesima data è fissato il termine di adeguamento per gli impianti termici destinati al riscaldamento delle abitazioni o alla produzione di acqua calda per usi igienico-sanitari e alimentati da:

a) coke metallurgico e da gas;

b) antracite e prodotti antracitosi;

c) carbone di legna ovvero qualsiasi tipo di carbone ».

3. L'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, è abrogato.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, il gasolio commercializzato e utilizzato come carburante di veicoli a motore, non deve essere colorato e non può avere un contenuto in zolfo superiore allo 0,1 per cento in peso.

#### ART. 7.

*(Sistema di certificazione del risparmio energetico nei settori industriale, civile e terziario).*

1. L'ENEA, ai fini della concessione di contributi per interventi di risparmio energetico, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche avvalendosi degli enti nazionali di normazione e di certificazione: fissa e aggiorna le normative tecniche che presiedono alla certificazione energetica di cui al presente articolo; provvede altresì all'attività di certificazione nonché alla individuazione e all'abilitazione di altri soggetti certificatori; definisce soglie minime significative di risparmio energetico distinte per i settori agricolo, industriale, terziario, civile e residenziale, quale riferimento per il decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. La certificazione energetica dovrà contenere una documentazione relativa all'impatto ambientale connesso agli interventi da realizzare, con particolare riferimento alla qualità delle emissioni inquinanti e alla produzione di anidride carbonica.

3. Sulla base delle indicazioni dell'ENEA, di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce e aggiorna, con proprio decreto, i contributi minimi e massimi per unità di energia risparmiata nei settori agricolo, industriale, terziario, civile e residenziale da attribuire ai soggetti richiedenti. Nel medesimo decreto sono altresì indicate le modalità di esercizio dei controlli campione sui soggetti abilitati

alla certificazione e sui soggetti beneficiari dei contributi al fine di far rispettare le finalità del presente articolo.

4. Le regioni e le province autonome, in relazione agli obiettivi di risparmio energetico previsti nei propri piani ed in particolare tenendo conto dell'uso razionale e della qualità ambientale degli interventi, descritta nella documentazione di cui al comma 2, definiscono i soggetti beneficiari, le procedure delle domande e delle erogazioni e l'entità dei contributi da assegnare ai singoli interventi di cui al comma 1, avendo come base di riferimento i contributi minimi e massimi per unità di energia risparmiata definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 3. L'erogazione di detti contributi è commisurata alla quantità assoluta e alla quota percentuale di energia risparmiata rispetto ai consumi dell'anno precedente.

6. I soggetti richiedenti dovranno fornire alle regioni e alle province autonome una specifica certificazione rilasciata dall'ENEA e dagli enti di cui al comma 1, riguardante la diagnosi energetica riferita alla situazione *ex ante* nonché alla situazione *ex post* la realizzazione dell'intervento.

#### ART. 8.

*(Agevolazioni per la diffusione di mezzi di trasporto pubblico a trazione elettrica o alimentati da fonti di energia meno inquinanti delle benzine o del gasolio per auto-trazione).*

1. Ai fini di un uso razionale dell'energia, e in particolare per ridurre l'inquinamento nelle aree urbane favorendo la riconversione delle linee di trasporto utilizzando veicoli a benzina o gasolio per auto-trazione in linee di trasporto utilizzando veicoli a trazione elettrica su filo o su rotaia, possono essere concessi contributi in conto capitale alle aziende di trasporto pubblico urbano. Le provvidenze sono cumulabili con qualsiasi altra forma di contributo o finanziamento a carico dello Stato, di altri enti pubblici o della Comu-

nità economica europea nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa.

2. È fatto obbligo agli enti pubblici, agli enti locali, alle aziende municipalizzate, alle unità sanitarie locali, alle aziende di trasporto urbano, di riservare una quota non inferiore al 30 per cento del valore della spesa per il rinnovo del proprio autoparco per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 e ai fini di ridurre l'inquinamento nelle aree urbane, favorendo l'utilizzo di mezzi di trasporto alimentati in tutto o in parte da fonti di energia meno inquinanti delle benzine o del gasolio per autotrazione, gli enti pubblici, gli enti locali, le aziende municipalizzate, le unità sanitarie locali, le aziende di trasporto urbano, le aziende di trasporto pubblico in concessione, sono ammesse a contributi in conto capitale nella misura massima del 20 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di mezzi di trasporto su gomma utilizzando promiscuamente fonti di energia derivanti dalla combustione di benzine o gasoli per autotrazione ed energia elettrica da accumulatori. Le provvidenze sono cumulabili con qualsiasi altra forma di contributo o finanziamento a carico dello Stato, di altri enti pubblici o della Comunità economica europea nella misura massima del 25 per cento della spesa ammessa.

4. I quadricicli alimentati da accumulatori sono ammessi alla circolazione, anche per trasporto di persone ed in esenzione alla tassa di proprietà, al fine di favorire la diffusione di mezzi di trasporto privato sia per merci che per passeggeri.

#### ART. 9.

##### *(Copertura finanziaria).*

1. Le entrate derivanti dall'imposta di cui dall'articolo 1, sono valutate rispettivamente in: 202,5 miliardi di lire/anno per le emissioni di SO<sub>2</sub>; 99 miliardi di lire/anno per le emissioni di NO<sub>x</sub>; 28,5

miliardi di lire per le emissioni di polveri; 2,7 miliardi per le emissioni di COV; 450 miliardi di lire per le emissioni di gas naturale; per un totale di 332,7 miliardi di lire.

2. Le entrate derivanti dall'imposta di cui all'articolo 2, sono valutate rispettivamente in: 68,6 miliardi di lire per le emissioni da carbone di vapore; 204,6 miliardi di lire per le emissioni da oli combustibili; 48,5 miliardi di lire per le emissioni da gas metano; 2,5 miliardi di lire per le emissioni da gasolio, per un totale di 324,2 miliardi di lire.

3. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 sono destinate alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 7.